

Tribunale di Piacenza, 2 settembre 2010 – Pres. Monica Fagnoni – Est. Bersani.

Fallimento – Accertamento del passivo – Facoltà dei creditori di produrre documenti e di formulare osservazioni fino all'udienza – Facoltà del curatore di modificare le conclusioni – Sussistenza.

Accertamento del passivo – Osservazioni al progetto di stato passivo – Omessa presentazione – Acquiescenza alle conclusioni del curatore – Inammissibilità dell'opposizione.

La norma in base alla quale, nel procedimento di accertamento del passivo che si svolge avanti al giudice delegato, i creditori ed i titolari di diritti sui beni del fallito possano presentare fino all'udienza osservazioni scritte e documenti integrativi, comporta che solo in detta sede il curatore possa prendere definitivamente posizione sulle domande in relazione alle quali siano state formulate osservazioni od integrata la documentazione probatoria; solo in quel momento potrà quindi dirsi cristallizzato il contraddittorio (fb) (riproduzione riservata)

La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore comporta acquiescenza alle conclusioni dallo stesso formulate e, nell'ipotesi in cui le richieste del curatore siano accolte dal giudice delegato, tale acquiescenza determina l'inammissibilità dell'opposizione ex artt. 98 e 99 legge fallimentare. (fb) (riproduzione riservata)

omissis

Motivi della decisione

A seguito del fallimento della soc. C. A. & C. snc, C. A. e R. A., la Banca * spa formulava istanza di ammissione al passivo relativamente a due crediti che la stessa vantava nei confronti della società fallita del seguente importo: a) in via privilegiata ipotecaria per € 508.947,19, per il credito derivante da mutuo fondiario di € 500.000,00 di cui all'atto in data 31.8.07 a rogito notaio Rizzi comprensivo degli interessi al 31.3.08; b) in via chirografaria € 50.744,07 per scoperto figurante sul c/c xxx di cui alla lettera contratto del 12.7.08, comprensivo degli interessi al 31.3.08 con capitalizzazione conforme ex delibera CICR 9.2.08".

A seguito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare il curatore - nel corso dell'udienza di formazione dello stato passivo - proponeva l'esclusione dei predetti crediti in quanto si trattava di crediti revocabili.

Il Giudice delegato disponeva in conformità alla proposta del curatore ed al progetto di stato passivo ritualmente comunicato ai creditori.

Banca * spa proponeva opposizione alla mancata ammissione al passivo fallimentare sulla scorta dei seguenti motivi: 1) nullità del provvedimento di esclusione; 1) insufficienza della motivazione relativa all'esclusione del credito; 2) conseguente violazione del diritto di difesa; 3) esistenza del credito vantato dalla banca e conseguente infondatezza del motivo indicato dal curatore per escludere il credito.

L'opponente chiedendo l'ammissione al passivo del fallimento "in via privilegiata ipotecaria € 508.947,19, oltre interessi successivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 L.F., 2855 c.c., per il credito derivante da mutuo fondiario di € 500.000,00 di cui all'atto in data 31.8.07 a rogito notaio Rizzi comprensivo degli interessi al 31.3.08; in via chirografaria € 50.744,07 per scoperto figurante sul c/c xxx di cui alla lettera contratto del 12.7.08, comprensivo degli interessi al 31.3.08 con capitalizzazione conforme ex delibera CICR 9.2.08".

Il Fallimento si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva ex art. 99 L.F. con la

quale chiedeva di "respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata". Alla prima udienza in data l'1.3.2009 le parti insistevano come da rispettivi atti; il Giudice le invitava ad una soluzione transattiva.

Alla successiva udienza, il Giudice designato, preso atto del mancato accordo, all'udienza del 6.5.2009 concedeva alle stesse parti termine per il deposito di note.

All'udienza del 14.10.2009 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni: tale udienza si è tenuta l'1.3.10 ed il Giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e la causa veniva riservata per la decisione collegiale.

L'opposizione è inammissibile ed infondata e, come tale, deve essere rigettata.

Come emerge dagli atti processuali e come è pacifico in atti, il credito di Banca * è stato esaminato all'udienza del 24.11.08 e non è stato ammesso perché il curatore ha rappresentato la necessità di agire in sede revocatoria nei confronti dell'istituto bancario per gli stessi crediti (".. in quanto verrà instaurata azione revocatoria").

Va peraltro osservato come la mancata ammissione era stata ritualmente indicata nel progetto di stato passivo (cfr. doc. n. 68 prod. curatela) comunicato a tutti i creditori (cfr. doc. 2 e 69 prod. curatela resistente), e nessuna osservazione al "progetto" è stata sollevata da parte della banca opponente (la quale ha ritenuto di non partecipare a tale udienza ed a quella successiva in cui lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo cfr. doc. 2 cit.) nel corso dell'udienza, così come previsto dall'art. 95 comma 3 l.f.

Va ricordato, a questo proposito, come la previsione normativa disciplinante specificamente la presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore risponde, evidentemente, alla finalità di definire nell'ambito del procedimento svolgentesi davanti al G.D. tutte le questioni concernenti le istanze di ammissione anche per deflazionare eventuali giudizi di opposizione. Il giudizio di opposizione avrà poi ad oggetto (eventualmente) le osservazioni tempestivamente proposte e non accolte dal curatore o - nel contraddittorio delle parti (intese come tutti i creditori concorrenti, creditore istante e curatore) - dal G.D.

In tale prospettiva deve essere - infatti - letto l'onere per il curatore di depositare entro il termine di giorni 15 il progetto di stato passivo, in mancanza del quale (o in caso di mancato rispetto del termine di gg. 15) non potrà darsi luogo validamente all'udienza di formazione dello stato passivo per violazione del diritto di difesa, mancando quel termine minimo previsto dalla norma in favore delle parti per presentare le osservazioni.

In tale contesto, se si vuole attribuire un reale significato alla novità legislativa prevista nel procedimento di formazione dello stato passivo, alla mancata presentazione di osservazioni al progetto non può che attribuirsi un significato di acquiescenza alle decisioni del curatore; tale acquiescenza, determina, poi, qualora le proposte del curatore siano fatte proprie dal giudice Delegato, l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 98 e 99 l.f..

Si tratta di circostanza che è di per sé già sufficiente per dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta.

A tale conclusione, come si è già accennato, si giunge in forza della lettura delle norme di riferimento, le quali, prevedono, nella nuova struttura del procedimento di ammissione allo stato passivo e nell'ambito di una interpretazione sistematica del nuovo giudizio di opposizione (cfr. art. 95 l.f.) che "...Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza... All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento"

A tale conclusione, che porta con sé la "preclusione" dell'opposizione in mancanza di osservazioni da parte del creditore opponente, si giunge anche alla luce del contenuto della relazione ministeriale secondo cui (cfr. la relazione di accompagnamento al D. Lgs. N. 169/07 "...L'abrogazione - da parte dello stesso comma 1 - del settimo comma dell'articolo 93 del r.d. elimina, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 95 del r.d., secondo comma, l'obbligo di depositare, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima

dell'udienza di verifica, la documentazione non presentata con la domanda di ammissione al passivo. Difatti, con la modifica dell'articolo 95 del r.d. - ad opera del comma 2 -, è stato profondamente modificato il procedimento di formazione del progetto di stato passivo: una volta venuta meno la decadenza cui si è appena fatto cenno, si è consentito al creditore di depositare, fino al giorno dell'udienza di verifica dello stato passivo i documenti integrativi, resi necessari a seguito delle conclusioni e delle eccezioni sollevate dal curatore. Si supera, in tal modo, la fase di stallo che poteva venirsi a creare qualora si impediva al creditore, oramai decaduto, di superare con una nuova produzione documentale le conclusioni e le eccezioni del curatore, costringendolo a proporre impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo per ottenere un'ammissione che poteva essergli accordata fin dall'inizio, con evidente economia processuale, anche in sede di verifica dello stato passivo. Nel silenzio della norma risulta ugualmente chiaro che il contraddittorio si cristallizzerà soltanto all'udienza e che in quella sede il curatore avrà la possibilità di prendere definitivamente posizione sulla domanda di cui sia stata integrata la documentazione probatoria). Ebbene la lettura della relazione rende evidente come sussista un preciso onere per il curatore di depositare il progetto di stato passivo 15 giorni prima dell'udienza di verifica consentendo così alle parti di poter esprimere nel corso dell'udienza le eventuali deduzioni e consentire al giudice delegato di decidere in contraddittorio. Se non fossero previste decadenze l'indicazione di termini così ridotti non avrebbe alcun senso né logico né processuale.

In tal senso si è pronunciata - peraltro - anche la giurisprudenza, affermando che "...La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore comporta acquiescenza alle conclusioni dallo stesso formulate e, nell'ipotesi in cui le richieste del curatore siano accolte dal giudice delegato, tale acquiescenza determina l'inammissibilità dell'opposizione ex artt. 98 e 99 legge fall. ove l'impugnazione non si fondi su circostanze sopravvenute all'istanza di insinuazione al passivo. Tribunale Aosta 18 novembre 2008 (cfr. in Il Fallimento, 2009, pag. 698; nello stesso senso, in ordine all'esistenza di preclusioni e di decadenze già nella fase di formazione dello stato passivo, cfr. Tribunale di Napoli, sez. VII, 7 gennaio 2009, in Il Fallimento, 2009, pag. 695).

Pertanto, l'opposizione proposta deve essere - per le ragioni sopra indicate - essere dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Banca * spa;
condanna Banca * spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenuta dalla curatela che liquida in euro 2.500,00 di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 settembre 2010